

APPELLO 24/2010

3° CAMPIONATO AUTUNNALE VELE DI LEVANTE – 4° PROVA

L.N.I. CASTELLAMARE DI STABIA

Classe Miniatura

ITA 6003 c. Comitato per le Proteste

Regola 61.1 – Informare il protestato:

(a) *Una barca che intende protestare deve informare l'altra barca alla prima ragionevole occasione. Se la sua **protesta** riguarda un incidente avvenuto nell'area di regata, che la vede coinvolta o che essa ha visto, deve gridare "Protesto!" ed esporre in maniera visibile una bandiera rossa alla prima ragionevole occasione per ciascuna azione. La barca terrà la bandiera esposta sino a quando essa non è più **in regata**.*

Regola 63.5 - (Validità della protesta) *All'inizio dell'udienza il comitato per le proteste deve acquisire qualsiasi prova necessaria per decidere se tutti i requisiti per la protesta siano stati rispettati. Se così non è, il comitato deve dichiarare la protesta non valida e chiudere l'udienza.*

Regola 63.6 - (Accertamento dei fatti) *Il comitato per le proteste deve accertare i fatti, ricevendo le deposizioni delle parti e dei testimoni e acquisendo ogni altra prova necessaria, e fondare su di essi la sua decisione.*

Regola F 5 - (Fatti inadeguati; Riapertura) *La Giuria d'Appello deve accettare l'indagine dei fatti del comitato per le proteste, salvo quando decida che essi non sono adeguati, nel qual caso deve richiedere al comitato per le proteste di fornire ulteriori fatti o altre informazioni, oppure di riaprire l'udienza.*

La GIURIA D'APPELLO

composta da Sergio Gaibisso (Presidente-relatore), Riccardo Antoni, Fabio Donadono ed Eugenio Torre (componenti), Marco Alberti e Giuseppe Russo (componenti supplenti) ed Anna Maria Bonomo (uditrice), ha pronunciato la

seguinte

decisione

sull'appello proposto dalla barca ITA 6003, Classe Minialtura, a mezzo e-mail del 3 dicembre 2010 e pervenuto in FIV in pari data, avverso la decisione assunta il 19/11/2010 dal Comitato per le Proteste del 3° Campionato Autunnale Vele di Levante, organizzato dalla LNI di Castellamare di Stabia, a seguito della protesta presentata, al termine della 4° prova del 14/11/2010, da ITA 24028 per violazione della regola 11 da parte dell'appellante ITA 6003. Il Comitato per le Proteste al termine dell'udienza squalificava ITA 6003 **“per non aver rispettato la RRS 11”** in un incidente con ITA 24028 sulla linea di partenza della 4° prova stessa.

ITA 6003 con il suo appello impugna la decisione del Comitato per le Proteste per i seguenti motivi:

1. il CdP non ha accertato se e quando sia stata esposta la bandiera di protesta e se e quando sia stato gridato “ti protesto”, non tenendo conto di una testimonianza che ha invece dimostrato il contrario; di conseguenza la protesta è da dichiararsi invalida a norma della RRS 61.1 (a);
2. il CdP erroneamente ritiene non attendibili le dichiarazioni sia di ITA 6003 che di un teste (ITA 24039) sulla ricostruzione dei fatti, in particolare sulla distanza delle barche dalla linea e sulla loro separazione laterale su presupposto che con 5 nodi di vento le barche non potevano trovarsi a circa 3 lunghezze dalla linea e che si trovassero molto vicine tra loro;
3. il CdP non tiene in alcuna considerazione la dichiarazione di altro teste (ITA 24039) il quale espressamente dichiara di aver visto orzate ITA 6003 che manteneva ampia separazione laterale con ITA 24028.

ITA 6003 chiede, pertanto, che la GdA voglia:

- in via preliminare dichiarare invalida la protesta di On Michè ITA 24028 per mancanza dei requisiti di cui alla RRS 61.1 (a);
- nel merito riformare in ogni caso la decisione del 19/11/2010 e riconoscere alla parte appellante ITA 6003 il 3° posto effettivamente conseguito nella 4° prova del 3° Campionato Autunnale vele di Levante.

Sono regolarmente pervenute osservazioni dalle parti, ritualmente e reciprocamente rimesse.

Il presidente del CdP nelle sue "osservazioni" rileva:

- il CdP accertava che la protesta era stata presentata nel tempo limite previsto e che erano stati soddisfatti tutti requisiti richiesti..... Unico disaccordo tra le parti riguardava l'obbligo del protestante di informare il protestato attraverso l'esposizione della bandiera rossa e del grido "Ti protesto". Si rendeva quindi necessario un approfondimento sulla questione prima di dichiarare la protesta valida o invalida.

- L'interrogatorio si è rivelato di estrema difficoltà, in quanto entrambe le parti tendevano a negare e contrastare ogni dichiarazione o deduzione adotta dall'una o dall'altra parte,non consentendo al CdP di poter addivenire alla decisione in maniera anche condivisa dalle parti.

- Nella fase preliminare non è stata chiesta l'escussione di eventuali testimoni che potessero avvalorare l'una o l'altra tesi.

- La decisione di ritenere valida la protesta è stata quindi determinata dalla conoscenza e dall'esperienza del Comitato stesso che ha visto le parti adottare atteggiamenti ben diversi e dove il protestato ha cercato in primis di rifugiarsi in risposte più o meno vaghe e dilatorie che non hanno convinto il CdP che ha visto in questo solo la volontà di non arrivare alla discussione del caso..... Nulla è stato opposto alle dichiarazioni del protestante se non un generico "non visto" e "non udito" mentre il protestante ha saputo ben circostanziare le sue osservazioni che ben si adattavano alla situazione della regata nel momento in questione.

- Quindi l'esposizione della bandiera di protesta ed il grido "ti protesto" rientrano chiaramente e sicuramente nelle possibilità del momento storico della regata.

- Anche la successiva escussione del teste proposto dal protestato (ITA 6003) non ha convinto il CdP che avrebbe dovuto accettare che un timoniere nelle ultime concitate fasi della partenza si possa distrarre perché *"osservavo tutta la scena con continuità anche oltre la partenza"*.

- Per quanto riguarda il grido "ti protesto" emerge che l'episodio è avvenuto con scambio verbale ed a toni alti; ed è altamente verosimile che nelle stesse urla sia stata pronunciata la parola "ti protesto" e ciò anche in relazione all'esperienza velica ultradecennale delle parti.

- Da osservare che il CdR ha confermato la presenza della bandiera di protesta al momento dell'arrivo di ITA 24028.

- Relativamente all'accertamento della regola 11, si rimanda al verbale guida.

Sono altresì pervenute le osservazioni di ITA 24028, nelle quali la parte rileva:

- in merito alla prova testimoniale proposta da ITA 6003 è possibile rilevare l'inconsistenza, ove il testimone (ITA 24039) dichiara "sentivo delle urla che attiravano la mia attenzione, mi sono voltato e notavo.....". La prova testimoniale non prova i fatti accaduti, in quanto il presunto testimone, soltanto dopo aver sentito le urla s'è voltato, pertanto non ha avuto la percezione dei fatti accaduti nei momenti antecedenti e concomitanti all'avvenimento dell'infrazione;
- ha sentito tuttavia delle urla, ha pertanto percepito che qualcosa era accaduto, in quelle urla c'era la sintesi del disappunto per l'infrazione commessa, nonché l'avviso "ti protesto" verso ITA 6003;
- in merito all'esposizione della bandiera di protesta, essa è stata regolarmente esposta alla prima ragionevole occasione e tenuta esposta fino alla fine della regata, la sua presenza è stata inoltre fatta notare all'arrivo al comitato di regata, che l'ha rilevata;
- che l'appellante non l'abbia vista è da ricercare nel fatto che le due imbarcazioni dopo la partenza non si sono mai più incrociate e navigavano ad una distanza media di circa 300 m. l'una dall'altra, non averla vista non significa che non fosse esposta.

Dall'esame dell'appello di specie, della documentazione ed osservazioni pervenute la Giuria d'Appello **in fatto**, osserva:

in via preliminare che

- nell'incidente non vi sono stati contatti tra le barche coinvolte;

sul Verbale Guida per lo svolgimento delle udienze

- non è stato barrato il SI o il NO in corrispondenza del punto 11 (**E' stato gridato "protesto" alla prima ragionevole occasione**), ma è stato solo indicata la opposta posizione delle parti, venendo così a mancare l'effettivo accertamento dell'azione;
- non è stato barrato il SI o il NO in corrispondenza del punto 12 (**Bandiera Rossa esposta**)

visibilmente alla prima ragionevole occasione), ma è stata solo indicata la opposta posizione delle parti, venendo così a mancare l'effettivo accertamento dell'azione;

- risulta barrato il punto 14 (**Protesta o richiesta valida: l'udienza continua**):

nelle sue osservazioni il presidente del CdP precisa che:

- la decisione del CdP di ritenere valida la protesta è stata **“determinata dalla conoscenza e dall'esperienza del Comitato”**;
- **“l'esibizione della bandiera di protesta ed il grido “ti protesto” rientrano chiaramente e sicuramente nelle possibilità del momento storico della regata”**;
- **“si possa presumere”** che il grido “ti protesto” **“emerge dalle dichiarazioni del teste secondo cui l'episodio sia avvenuto con scambio verbale e a toni alti, per cui sia verosimile che la parola “ti protesto” sia stata pronunciata nelle stesse urla”**;

La Giuria d'Appello **in diritto** osserva che:

- l'impugnativa di ITA 6003 circa la validità o meno della protesta di ITA 24028 a norma della regola 61.1 (a), diventa assorbente circa la pure impugnata decisione del Comitato per le Proteste che ha portato alla sua squalifica per infrazione alla regola 11;
- la regola 61.1(a) prescrive tassativamente che una barca coinvolta in un incidente avvenuto nell'area di regata **“deve gridare “Protesto!” ed esporre in maniera visibile una bandiera rossa alla prima ragionevole occasione”**;
- la regola 61.1(a) stabilisce in maniera inequivocabile che la bandiera deve essere **“esposta ben visibilmente”**, il che significa che deve essere **“chiaramente visibile”** dalla barca protestata;
-

la regola 63.6 stabilisce che il CdR **“deve determinare i fatti e fondare su di essi la sua decisione”** per cui lo scopo di un'udienza per protesta **“è accertare i fatti e non interpretarli”**, dato che a norma delle regole solo **“i fatti accertati”** non sono appellabili, mentre nelle osservazioni del presidente del CdP viene precisato chiaramente che:

- l'esposizione della bandiera e il grido “ti protesto” **“rientrano nelle possibilità del momento storico della regata”**;
- il grido “ti protesto” **“sia stato verosimilmente pronunciato nelle urla”** tra le barche

coinvolte e al momento dell'incidente.

La validità della protesta non è stata, quindi, basata, a norma della regola 63.5, su “**fatti accertati**”, sui i quali il CpP non ha assunto, come è suo dovere e competenza, una risoluzione conclusiva ai fini della determinazione della validità o meno della protesta.

P. Q. M.

la GdA a norma della regola F 5, ordina al Comitato per le Proteste di riaprire l'udienza e procedere all'accertamento effettivo dei fatti su cui basare preliminarmente la decisione sulla validità della protesta tra ITA 24028 e ITA 6003.

Così deciso in Genova il 4 febbraio 2011

f.to Sergio Gaibisso, presidente Giuria d'Appello

copia conforme all'originale